



DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

Parere SUAP per rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta Fornace Eugenio Casetta S.r.l. con sede legale ed operativa in Alba, Fraz. Mussotto, Corso Canale, 77 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC: 3.5 “Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura”;

(Rif. Pratica n. 08.02/48)

SUAP Comune di Alba fascicolo 2012/1309

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con **Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 19 ottobre 2007** è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della ditta FORNACE EUGENIO CASSETTA S.r.l., con sede legale e operativa in Alba, Frazione Mussotto, Corso Canale, 77, per l'**attività IPPC: 3.5** “Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura”;
- in data 14 agosto 2012 la ditta Fornace Eugenio Casetta S.r.l. con sede legale ed operativa in Alba, Frazione Mussotto, Corso Canale, 77 – P.IVA 03128110040 - gestore dell'impianto sito al medesimo indirizzo ha presentato, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: **3.5** “Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura”;
- con nota prot. n. 78015 del 5/09/2012, la Provincia ha trasmesso, con riferimento alle disposizioni del D.P.R. 07/09/2010, n. 160, al SUAP competente per territorio, l'istanza di rinnovo dell'AIA per gli adempimenti di competenza;
- lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alba in data 24/09/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento di che trattasi e, contestualmente, ha trasmesso alla Provincia l'istanza e la relativa documentazione tecnica presentata dalla ditta Fornace Eugenio Casetta S.e.l., ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di competenza;
- con nota prot. n. 88776 del 16/10/2012 è stata convocata, per il giorno 13 novembre 2012 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Alba, il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Regionale S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società

S.I.S.I. S.r.l. gestore della pubblica fognatura, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta Fornace Eugenio Casetta S.r.l., quale soggetto richiedente;

- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
 - o il Titolare della ditta Fornace Eugenio Casetta S.r.l.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 97725 del 15/11/2012, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 17/12/2012, la Ditta Fornace Eugenio Casetta S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze e le criticità emerse;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento associati all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli allegati Tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; in particolare il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, ora abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i

successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- **almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione**, il gestore deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalità definite dall'Autorità competente, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Alba, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06, così come modificati dal D.Lgs 128/2010;

- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 128/10;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1) **in ordine al rinnovo, sino al 28/02/2019**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla **ditta FORNACE EUGENIO CASETTA S.r.l.** con sede legale in Alba, Fraz. Mussotto, Corso Canale, 77 – P.IVA 03128110040 –**per il complesso IPPC ubicato in Alba, Fraz. Mussotto, Corso Canale, 77**, per l'esercizio delle seguenti attività IPPC **3.5** "Impianti destinati alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura";

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

EVIDENZIA CHE

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO



RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Fornace Eugenio Casetta S.r.l. - Alba

ALLEGATO TECNICO 1

ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE	2
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</i>	<i>2</i>
ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC	4
<i>Confronto con MTD</i>	<i>4</i>
<i>Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA.</i>	<i>4</i>
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	5
<i>Ciclo produttivo</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue e gestione acque meteoriche</i>	<i>10</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>12</i>

Inquadramento territoriale ed ambientale

La Ditta Fornace Eugenio Casetta S.r.l. è sita nel Comune di Alba – Frazione Mussotto – Corso Canale. Esistente da oltre 100 anni, in origine era posta al di fuori del centro abitato ora, causa l'espansione di quest'ultimo, urbanisticamente interessa aree in parte produttive ed in parte agricole, vede comunque la vicinanza di edifici di tipo residenziale.

Il sito è inserito in parte nell'area produttiva D5.30 e in parte nell'area agricola collinare E5.

Il Comune di Alba è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 43, così come individuata con D.G.R. n.14-7623 dell'11/11/2002 e precisamente nella zona 1.

La classificazione acustica definitiva del Comune di Alba, approvata con DCC n. 8 del 01/03/2004 non è stata modificata ed assegna allo stabilimento della Fornace Eugenio Casetta S.r.l. la classe V - "Aree prevalentemente industriali", con relativa fascia cuscinetto di classe IV completa, a separarlo dalle zone circostanti in classe III. Non si segnalano accostamenti critici.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

La Ditta FORNACE EUGENIO CASSETTA S.r.l. produce laterizi tradizionali forati per strutture murarie portanti e per partizioni interne. Le materie prime sono argilla, proveniente da cave di terzi, acqua e pet-coke, utilizzato come additivo per migliorare la porosità del prodotto finito.

La potenzialità massima dell'impianto di produzione è pari a 145 t/g di laterizio. Le flessioni di mercato non consentono l'indicazione assoluta di quantitativo prodotto medio.

Il ciclo produttivo è articolato lungo una sola linea di lavorazione e prevede le seguenti fasi:

1. **arrivo e stoccaggio materie prime:** l'argilla ed il pet-coke arrivano in azienda tramite autocarri e vengono stoccati in cumuli. L'argilla viene scaricata all'aperto, in quanto necessita di un periodo di "maturazione". Il pet-coke viene scaricato invece in contenitore in cemento armato con copertura mobile. La movimentazione interna delle materie prime viene effettuata tramite mezzi meccanici, in particolare pale gommate.
2. **pre-lavorazione:** l'argilla, dai cumuli, viene movimentata nei "cassoni dosatori" che alimentano la "molazza" avente lo scopo di sminuzzare e mescolare la parte argillosa prima di inviarla alla successiva fase di lavorazione e di eliminare eventuali impurità di natura organica quali radici, oppure corpi estranei di altro genere quali, pietre, schegge etc... A seguire è installato un macchinario denominato "laminatoio" che ha lo scopo di ridurre la pezzatura dell'argilla, ridurre l'eventuale presenza di impurità calcaree e favorire la miscelazione. In questa fase, viene anche miscelata l'acqua prelevata da pozzo. L'argilla è avviata alla fase successiva mediante nastro trasportatore.
3. **formatura:** avviene utilizzando una macchina denominata "mattoniera", dove l'argilla, ancora umida, viene estrusa attraverso una filiera, cioè pressata e fatta uscire da un orifizio avente la sezione del pezzo che si vuole produrre. Si ha, in questo modo, un filone continuo di argilla, avente già la forma del mattone che viene tagliato, da un'apposita taglierina, alla lunghezza voluta;
4. **essiccazione:** consiste nella progressiva perdita di acqua da parte dell'impasto. L'essiccatoio presente in azienda è di tipo semicontinuo, essenzialmente costituito da gruppi di locali separati/corsie ove viene caricato il prodotto "verde". L'essiccatoio è caratterizzato da una distribuzione fissa, nel tempo e nello spazio, delle condizioni termoigrometriche; il prodotto, nel suo cammino tra l'una e l'altra estremità, incontra, quindi, variazioni graduali di

condizioni di essiccazione. Tutti i carrelli prodotti in uno o due turni di lavoro vanno introdotti completamente nella galleria, senza deposito di riserva. L'essiccatoio utilizza sia il calore recuperato in uscita dal forno di cottura che un bruciatore ausiliario. L'aria calda viene introdotta tramite dei ventilatori, cede calore al prodotto ed assorbe l'umidità. Lungo il tunnel, sono inoltre posizionati dei ventilatori ausiliari per incrementare la turbolenza e, quindi, l'efficienza dell'essiccazione. La movimentazione del carico dura circa 8 ore al giorno, mentre il sistema di essiccamento (semi-continuo) lavora 24 ore, continuando l'essiccamento dei prodotti rimasti fermi sui carrelli all'interno dell'essiccatoio, al termine della durata del turno di lavoro;

5. **cottura:** il forno presente in azienda è del tipo continuo "a tunnel", costituito da una struttura a tunnel di materiale refrattario con bruciatori, laterali ed in volta, a gas metano. Il materiale da cuocere è caricato su appositi carrelli che attraversano il forno in controcorrente al flusso d'aria calda. Il prodotto viene quindi preriscaldato dai flussi d'aria calda provenienti dalla zona di cottura, mentre l'aria che entra dall'estremità finale del forno raffredda i prodotti cotti e, a sua volta, viene preriscaldata prima di raggiungere la zona di cottura. Una parte dell'aria proveniente dalle zone di raffreddamento viene recuperata nell'essiccatoio. Il materiale incontra, quindi, sezioni trasversali successive, per ognuna delle quali la media delle temperature, fissa e costante nel tempo, è impostata secondo la "curva di cottura". La cottura del laterizio viene condotta in modo che i pezzi subiscano un riscaldamento graduale ed un altrettanto graduale raffreddamento. Il ciclo di lavoro relativo alla fase di cottura è continuo;
6. **confezionamento e spedizione:** all'uscita dal forno i mattoni, ormai raffreddati, vengono scaricati dai carrelli e, mediante un'apposita macchina, confezionati in pacchi avvolti in spessi fogli di polietilene estensibile. I pacchi così confezionati, infine, vengono posti sul piazzale di deposito dello stabilimento, in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto per la consegna.

Impianti ed attività accessorie

Energia

Per la produzione di **energia termica**, risultano presenti in azienda n. 3 bruciatori in vena d'aria, dei quali n. 2 asserviti al forno di cottura e n. 1 all'essiccatoio. La potenza termica totale installata risulta pari a 4,113 MWt. Le caratteristiche dei bruciatori sono riportate nelle tabelle seguenti:

Identificazione	M1
Potenza termica nominale (MW _t)	0,534
Anno di costruzione	1992
Tipo di impiego	Continuo, a servizio del forno
Punto di emissione corrispondente	1

Identificazione	M2
Potenza termica nominale (MW _t)	2.465
Anno di costruzione	1992
Tipo di impiego	Saltuario, a servizio del forno
Punto di emissione corrispondente	1

Identificazione	M3
Potenza termica nominale (MW _t)	1,114
Anno di costruzione	1989
Tipo di impiego	Continuo, a servizio dell'essiccatoio
Punto di emissione corrispondente	2a,2b

E' stato, altresì, realizzato un impianto fotovoltaico (autorizzazione Comune di Alba n. 2010/0357 del 10.06.2010), suddiviso in due sezioni ed ha la potenza totale di 174,24 KW. e può produrre 185.000 KW/anno.

Approvvigionamento idrico e scarico acque reflue

L'acqua industriale viene derivata da un pozzo ed è utilizzata nell'impasto per la formazione del prodotto subendo un processo di evaporazione nella fase di essiccazione e di cottura. L'acqua utilizzata a scopo domestico viene prelevata dalla rete acquedottistica.

Relativamente agli scarichi aziendali, non vi sono scarichi di acque di lavorazione.

Lo scarico delle acque reflue domestiche avviene in pubblica fognatura, l'immissione delle acque meteoriche è sul suolo, tramite lo scarico individuato come S2.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e, pertanto, deve essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari

La gestione degli scarti all'interno del ciclo produttivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste per i sottoprodotti dall'art.184 bis, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

Il gestore precisa che sulla base di recenti valutazioni condotte non risultano indicazioni di assoggettamento alle disposizioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, Titolo XI "Protezione da atmosfere esplosive (ATEX).

L'impianto non è, altresì, soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Non sono presenti serbatoi interrati o altri centri di pericolo per le acque sotterranee.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

Non sono intercorse variazioni al ciclo produttivo tali da necessitare nuovamente il confronto con le MTD.

Valutazioni livelli di consumo ed emissioni, problematiche ambientali emerse nel corso di validità dell'AIA.

Le flessioni di mercato degli ultimi anni non consentono ragionevoli confronti tra le performance emissive e di consumo con le indicazioni contenute nelle Brefs. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico consente di contenere, almeno in parte, i fabbisogni energetici.

Non si sono verificate criticità particolari per quanto concerne i ricettori ambientali

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha relazionato in merito precisando che i livelli emissivi durante il periodo di vigenza dell'AIA in scadenza, siano risultati ampiamente conformi ai valori assegnati, così come i livelli di consumi energetici specifici sono allineati a quanto già fotografato in fase di prima autorizzazione. Il Dipartimento ritiene che l'impianto possa continuare

a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico e che non vi sono elementi contrari al rinnovo dell'AIA.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. devono essere riportate, su apposito registro, le operazioni di arresto ed avvio del forno e dell'essiccatore, indicando il giorno e l'ora di arresto/avvio;
4. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 152/06, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi alle specifiche progettuali e alle previsioni contenute nella documentazione allegata alle istanze per il rilascio, la modifica sostanziale ed il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
8. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
9. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
10. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche con l'ausilio di sistemi di telecontrollo;
11. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
12. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
13. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
15. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
16. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Produzione ed uso dell'energia

Prescrizioni

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché manuali (es. sistemi a velocità variabile per ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

Emissioni in atmosfera

I limiti di emissione sono da intendersi orari

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (N m ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)			
1	Forno di cottura	33.000	POLVERI	20 ⁽¹⁾	-	13	-	BIENNALE
			CO	600 ⁽¹⁾	-			
			NO _x (come NO ₂)	150 ⁽¹⁾	-			
			SO _x (come SO ₂)	150 ⁽¹⁾	-			
			Composti del Fluoro (come HF)	5 ⁽¹⁾	-			
			Composti del Cloro (come HCl)	30 ⁽¹⁾	-			
COVNM ⁽⁴⁾	20 ⁽¹⁾	-						
2a, 2b ⁽²⁾	Essiccatoio	40.000	POLVERI	20 ⁽³⁾	-	13	-	BIENNALE
			CO	150 ⁽³⁾	-			
			NO _x (come NO ₂)	150 ⁽³⁾	-			
			SO _x (come SO ₂)	150 ⁽³⁾	-			
			Composti del Fluoro (come HF)	5 ⁽³⁾	-			
			Composti del Cloro (come HCl)	30 ⁽³⁾	-			
COVNM ⁽⁴⁾	20 ⁽³⁾	-						

⁽¹⁾ gas secco, tenore di O₂ libero 18%

⁽²⁾ parametri riferiti a ciascun camino

⁽³⁾ gas secco, tenore di O₂ libero 17%

⁽⁴⁾ per COVNM si intendono i Composti Organici Volatili Non Metanici, espressi come Carbonio Organico Totale

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. per i punti di emissione non ancora realizzati, modificati o attivati alla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta deve comunicare al Comune, alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
7. le operazioni di controllo e manutenzione dei filtri devono essere registrate (è consentito l'utilizzo di sistemi informatici) e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
8. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;;
9. i condotti di scarico dovranno essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente Autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
10. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.

Autocontrolli iniziali

11. per i punti di emissione nuovi o modificati, nonché per quelli attivati successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione

“monitoraggi periodici”. I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all’A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo campionamento;

12. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

13. per l'effettuazione degli autocontrolli, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, con la periodicità ivi indicata;
14. la periodicità dell'autocontrollo, così come indicata nella tabella riassuntiva, decorre dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato in osservanza alle prescrizioni impartite con l'AIA precedente o, per i nuovi o modificati, dall'autocontrollo iniziale;
15. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.r.p.a. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
16. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
17. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
18. deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

Emissioni diffuse

19. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Scarichi acque reflue e gestione acque meteoriche

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 2								Impianti/-fasi di trattamento Limiti di emissione
N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore (1)	Volume medio annuo scaricato			
					anno di riferimento	Portata media		
					m ³ /g	m ³ /a		
S1	D	Servizi igienici	discontinuo	F	-	-	230	Gli scarichi domestici sono sempre ammessi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 159/05.
S2	M	Acque meteoriche area dello stabilimento e coperture	saltuario	SU	-	-	-	Da gestire secondo quanto previsto da piano di prevenzione e gestione aziendale

(1) F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo.

Relativamente alla acque meteoriche, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., già approvato.

Prescrizioni

- devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- per lo scarico delle acque reflue domestiche in fognatura si deve far riferimento al Regolamento predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
- tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dall'autorizzazione

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

1. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
4. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Emissioni sonore

Quadro emissivo di riferimento

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta si considera rientrante nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso in cui l'azienda riprenda a produrre dalle 22.00 alle 6.00). I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche **nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione**, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo; Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, nonché conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione degli Organi di controllo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal PCA, causati dall'autorità autorizzata con il presente provvedimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

FORNACE EUGENIO CASSETTA S.r.l. - Alba

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

SOMMARIO

PREMESSA	2
COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI.....	3
COMPARTO: ENERGIA.....	3
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	4
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI	5
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	5
COMPARTO: RIFIUTI.....	6
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....	7

PREMESSA

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

MATERIA PRIMA/PRODOTTO FINITO	PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Argilla	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.	Pesa	Annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Pet-coke	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.			
Laterizio prodotto	Quantità	Misura diretta discontinua	t	n.a.			

n.a.: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³	n.a.	Contatore	In continuo	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kW _t /t prodotto finito	n.a.	n.a.	Annuale	
Produzione di energia elettrica	Misura diretta continua	kW _e h	n.a.	Contatore	Annuale	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kW _e h	n.a.	n.a.	Annuale	

n.a.: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE (*)
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte V, art. 271; DM 31/01/2005 (*)	1 – 2a – 2b	BIENNALE	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera"
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
NOx (come NO ₂)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
SOx (come SO ₂)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
COVNM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
O ₂	Misura diretta discontinua	%		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
Composti del Cloro (come HCl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	
Composti del Fluoro (come HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1 – 2a – 2b	BIENNALE	

(*)fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: "... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti".

Nota: deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Acqua prelevata per usi produttivi	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura installati. Rif. Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 per la taratura	Pozzo	annuale	Registrazione ed invio riepilogo annuale con la relazione del PMC Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	n.a.	-	annuale	

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo.	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo.
Livelli di immissione assoluto e differenziale						

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m ³	1 volta / anno	

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Polveri	Forno cottura C1	1 volta durante la vigenza dell'AIA
	NOx come NO ₂		
	CO		
	SOx come SO ₂		
	Ossigeno		
	Portata		